



AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°6 "ALES SANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

CONFERENZA dell'A.ato6 "ALESSANDRINO"

OGGETTO: approvazione determinazione quota rimborso utenti remunerazione capitale investito, anno 2011.

Adunanza del 16/09/2013

Verbale n°22/2013

Prot. N. 765 del 16/09/2013

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 9,30 nella Sala Giunta del Comune di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell'A.ato6, prot. n° 751 in data 06/09/2013 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza dell'A.ato6 "Alessandrino".

Ente	Rappres. tot.	Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.	Rappres.
a.t.o. Alessandrino	175.661	Rossa Maria Rita	Rappresentante	X		175.661
a.t.o. Acquese	53.595	Ghiazza Guido	Rappresentante	X		53.595
a.t.o. Ovadese	93.996	Oddone Andrea	Rappresentante	X		93.996
a.t.o. Novese	94.350	Mallarino Alberto	Rappresentante		x	
a.t.o. Tortonese	99.743	Berutti Massimo	Rappresentante	X		99.743
C.M. Terre del Giarolo	91.293	Capriale Vincenzo	Presidente	X		91.293
C.M. Appennino Aleramico	111.637	Nani Giovanni Pietro	Presidente	X		111.637
C.M. Langa Astigiana	29.725	Primosig Sergio	Presidente	X		29.725
Provincia Alessandria	240.092	Paolo Filippi	Presidente	X		240.092
Provincia Asti	9.908	Scuncio Livia	delegata	X		9.908
TOTALE	1.000.000			9	1	905.650

Presiede la seduta la Prof.ssa Maria Rita Rossa, Presidente dell'Autorità d'Ambito N°6 "Alessandrino".

Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, il Dott. Renzo Tamburelli, Direttore dell'Autorità d'Ambito n°6 "Alessandrino".

Relazione al Sig. Presidente

vista la Legge 36/94 "*Disposizione in materia di risorse idriche*";

vista la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n.36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*";

vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

vista la Legge Regionale n° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all'articolo 2 è stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

vista la deliberazione della Conferenza dell'A.to6, n. 14 del 23/04/2007, con la quale è stato approvato il "*Programma di infrastrutturazione, piano economico-finanziario e dinamica tariffaria, per l'erogazione del SII nell'ATO6, aggiornamento e revisione Piano d'Ambito*";

vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.to6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad oggetto "Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII nell'ATO 6 "Alessandrino", con la quale si è provveduto all'affidamento della gestione del SII nell'intero ATO;

viste le Deliberazioni della Conferenza di questa A.to6d n. 30 del 27/12/2010 e n. 26 del 13/12/2011, con le quali si è provveduto ad approvare la tariffa e l'articolazione tariffaria per gli anni 2011 e 2012 sulla scorta delle previsioni di Piano d'Ambito.

rilevato che nel predetto Piano d'Ambito era stato previsto, tra i costi determinanti l'entità delle tariffe medie per il servizio idrico integrato, sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012, quelli relativi alla "Remunerazione del Capitale Investito" così come previsto dal D.M. 1° agosto 1996 che ha approvato il "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del Servizio Idrico Integrato";

considerato che in data 12 e 13 giugno 2011 si è svolto un referendum popolare, indetto con il D.P.R. 23 marzo 2011, avente ad oggetto la parziale abrogazione dell'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in cui tale disposizione includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito";

rilevato che, per effetto dell'esito del Referendum sopra citato, con il D.P.R. 116/11 è stato parzialmente abrogato l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito" e che tali effetti sono da considerarsi decorrenti dal 21 luglio 2011;

considerato che con Deliberazione n. 585 del 28/12/2012 e smi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Transitorio del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013, stabilendo che l'aggiornamento delle tariffe applicate, fino alla definizione da parte dell'Autorità del metodo tariffario definitivo, è effettuato in conformità con la predetta metodologia di calcolo;

dato atto che con il nuovo Metodo Tariffario Transitorio approvato dall'AEEG non è più stato previsto, tra i costi determinanti l'entità della tariffa del servizio idrico integrato, quello relativo alla "Remunerazione del Capitale Investito", giusto l'esito del referendum sopra citato;

vista la Deliberazione della Conferenza di questa A.at06 n. 7 del 29/04/2013 con la quale è stata approvata la proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013, calcolati sulla base della nuova metodologia;

dato atto che per la nuova tariffa del servizio idrico integrato per l'anno 2012 approvata da questa A.at06 con la Deliberazione di cui al punto precedente nella quale è esclusa la voce di costo "adeguatezza della remunerazione del capitale investito", si provvederà al relativo conguaglio rispetto a quella applicata dai gestori secondo le indicazioni dell'AEEG;

rilevato che ai fini dell'applicazione degli effetti cagionati dall'esito del referendum, indetto con il D.P.R. 23 marzo 2011 e svoltosi il 12 e 13 giugno 2011, rimane ancora da definire la partita relativa al periodo 21 Luglio - 31 Dicembre 2011, non coperto dal Metodo Tariffario Transitorio;

vista la Deliberazione 273/2013/R/IDR del 25 Giugno 2013 con la quale l'AEEG ha approvato la metodologia per la determinazione dell'ammontare delle somme da restituire agli utenti riguardante la remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011;

visto in particolare il comma 1.2 della suddetta Deliberazione che prevede che *"la restituzione, di cui al presente provvedimento, avviene a favore delle utenze domestiche; gli Enti di Ambito o i soggetti competenti possono individuare eventuali ulteriori categorie di beneficiari, dandone adeguata motivazione."*

considerato che gli Uffici di questa A.at06, in relazione ai disposti della predetta Deliberazione dell'AEEG hanno provveduto ad informare i gestori della metodologia di calcolo del rimborso durante l'incontro dello scorso 05/09/2013, richiedendo nel contempo la compilazione di una scheda con i dati necessari al calcolo;

considerato che i gestori hanno provveduto a trasmettere quanto loro richiesto e che gli Uffici di questa Autorità d'Ambito hanno provveduto a redigere apposita relazione tecnica, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con annesso il calcolo del valore da restituire agli utenti riguardante la remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011, in applicazione dei criteri contenuti nella Deliberazione 273/2013/R/IDR del 25 Giugno 2013 dell'AEEG;

rilevato che la predetta relazione e relativi calcoli annessi, debbano essere trasmessi entro il 26 settembre 2013 all'AEEG per la superiore approvazione;

dato atto che:

è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art.8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell'A.ato6 "ALESSANDRINO"

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 905.650/1.000.000

DELIBERA

1. Approvare la relazione tecnica, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con annesso il calcolo del valore da restituire agli utenti riguardante la remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011, in applicazione dei criteri contenuti nella Deliberazione 273/2013/R/IDR del 25 Giugno 2013 dell'AEEG;
2. Stabilire che il valore della remunerazione del capitale, determinata ai sensi dell'articolo 3.3 del MTN, da restituire all'utenza relativa al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 debba avvenire a favore delle sole utenze domestiche;
3. Trasmettere il presente provvedimento all'AEEG e ai Gestori del SII.
4. Considerato che occorre tempestivamente comunicare all'AEEG quanto determinato, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio informatico dell'A.ato6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'A.ato6
f.to Prof.ssa Maria Rita Rossa

Il Direttore dell'A.ato6
f.to Dott. Renzo Tamburelli

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Alessandria, li

Il Direttore dell'A.ato6
f.to Dott. Renzo Tamburelli
